



FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di Assicurazione del Ramo Trasporti

**Merci**

Conto Proprio

**Il presente Fascicolo Informativo contiene:**

- Nota Informativa
- Glossario
- Condizioni di assicurazione

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa**



**Vittoria**  
Assicurazioni

<u>Glossario</u>	pag. 2
<u>Norme che regolano l'assicurazione in generale</u>	pag. 4
<u>Condizioni Generali</u>	pag. 6

# Glossario

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

## **Apparecchio antifurto**

Il meccanismo idoneo ad impedire la messa in marcia del veicolo.

## **Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

## **Assicurazione**

Il contratto di assicurazione.

## **Autocarro**

Il veicolo destinato al trasporto di cose su strada; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati.

## **Certificato di assicurazione**

Il documento che attesta l'esistenza dell'assicurazione.

## **Chiavi dell'antifurto**

Tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto.

## **Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

## **Danno**

La perdita o avaria derivante dal sinistro per il quale è prestata l'assicurazione.

## **Delegataria**

L'impresa che, per delega delle altre coassicuratrici, provvede all'emissione ed alla gestione del contratto.

## **Franchigia**

L'importo – che resta a carico dell'Assicurato - da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile, una volta detratto l'eventuale scoperto.

### **Indennizzo**

La somma dovuta dalla Società in caso di danno risarcibile ai sensi della presente polizza.

### **Luogo di destinazione**

La località di completamento del viaggio indicata nella polizza o nel certificato di assicurazione; se tale località non è espressamente menzionata, per luogo di destinazione si intende quello risultante dal documento di trasporto relativo al viaggio assicurato.

### **Motrice**

La motrice dell'autotreno o il trattore stradale.

### **Polizza**

Il documento che prova l'assicurazione.

### **Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

### **Rimorchio**

Il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da altro veicolo.

### **Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

### **Semirimorchio**

Il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da una motrice, sovrapponendosi parzialmente alla stessa.

### **Scoperto**

La percentuale di danno risarcibile a carico dell'Assicurato.

### **Sinistro**

Il verificarsi di un evento potenzialmente dannoso.

### **Società**

L'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici.

### **Veicolo**

Il mezzo terrestre utilizzato per il trasporto di cose; sono compresi in tale termine l'autocarro o la motrice o il rimorchio o il semirimorchio.

# Norme che regolano l'assicurazione in generale

## Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

## Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

**I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.**

## Art. 3 - Comunicazioni fra le Parti

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente devono essere fatte alla Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dal Contraente.

## Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

**Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.**

## Art. 5 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Qualora per il medesimo rischio siano state contratte separatamente - anche da diversi Contraenti - più assicurazioni presso diversi Assicuratori, si applica l'art. 1910 del Codice Civile.

## Art. 6 - Coassicurazione

Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è prestata da più Società in coassicurazione, ciascuna è tenuta al pagamento dell'indennizzo soltanto in proporzione della rispettiva quota, senza vincolo solidale, anche se il contratto sottoscritto è unico ed anche se la polizza è firmata dalla sola Delegataria anche per conto delle coassicuratrici.

## **Art. 7 - Aggravamento del rischio**

**Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.**

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

## **Art. 8 - Recesso del contratto**

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal contratto dandone avviso all'Assicurato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso avrà effetto dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello di ricezione della raccomandata. La Società, entro i 15 giorni successivi, a quello in cui ha avuto effetto il recesso, mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

## **Art. 9 - Tacita proroga dell'assicurazione**

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita, da una delle Parti, almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così di seguito.

## **Art. 10 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

## **Art. 11 - Legge applicabile e giurisdizione**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

# Condizioni Generali

## Norme che regolano l'assicurazione delle merci trasportate

### Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione

Rientrano nella presente assicurazione le merci, Vendute e/o Acquistate, indicate in frontespizio e trasportate **entro i "limiti territoriali" e per mezzo degli autocarri indicati in detto frontespizio.**

Qualora, durante il periodo di validità della polizza, l'Assicurato acquisti od assuma in esercizio nuovi autocarri - o, se del caso, nuovi rimorchi o semirimorchi - o rispettivamente riduca il numero degli stessi per vendita o messa fuori servizio, dovrà notificarne i dati di identificazione alla Società, perché sia emessa apposita appendice; il premio o storno relativo verrà conteggiato a pro rata fino alla scadenza della polizza.

### Art. 13 - Traversate marittime

Fermi restando i "limiti territoriali" indicati in polizza, le traversate marittime che i veicoli con le merci a bordo compiono su navi traghetto o **RO/RO sono comprese se effettuate tra porti italiani**; nei viaggi internazionali sono comprese quando la tratta terrestre sia prevalente in ragione della lunghezza del percorso da compiere.

Durante tali traversate valgono le disposizioni degli articoli 27, 28 di seguito specificati e all'art. 5 rientrante nella clausola denominata "merci da trasportarsi con autocarri frigoriferi".

### Art. 14 - Merci escluse

Sono espressamente escluse dall'assicurazione le seguenti merci:

- a) merci da trasportarsi con autocarri frigoriferi;
- b) carte valori, documenti, monete, francobolli, oggetti e materiali preziosi;
- c) autoveicoli, motoveicoli, getti d'arte, animali vivi, masserizie, merci usate o già danneggiate, tabacchi, pelli, pellicce, prodotti farmaceutici;
- d) se trasportate in carico completo: materiale cine-foto-ottico, audiovisivi ed HI-FI, computer ed accessori, apparecchi per telefonia, abbigliamento, calzature, pelletteria, cosmetici e profumi, tappeti pregiati, oggetti d'antiquariato, caffè; liquori; alluminio, rame, ottone;
- e) merci infiammabili, esplosivi o pericolose.

Le esclusioni di cui sopra potranno essere totalmente o parzialmente annullate con un'elencazione nominativa in frontespizio delle merci che si intendono assicurare.

### Art. 15 – Valore assicurabile

Il valore assicurabile è costituito dal prezzo di fattura della merce, esclusa IVA.

A richiesta del Contraente potrà essere pattuito e compreso nel valore assicurabile un aumento di tale importo, nella misura del 10%, a titolo di oneri e spese accessorie – quali oneri fiscali, doganali e spese di trasporto - non compresi in fattura, purché documentati.

### Art. 16 - Somma assicurata per ogni viaggio

La somma complessivamente assicurata per una o più partite di merci caricate su un singolo veicolo è limitata alla “somma assicurata per ogni viaggio” indicata in frontespizio.

Qualora il valore assicurabile complessivo delle merci caricate sul veicolo superi la “somma assicurata per ogni viaggio”, in caso di danno verrà applicata la riduzione “proporzionale” di indennizzo in conformità all'art. 1907 del Codice Civile.

### Art. 17 - Periodo dell'assicurazione

La garanzia è operante per tutti i viaggi che hanno inizio durante il periodo di assicurazione indicato in frontespizio.

La garanzia per ogni viaggio cessa al completamento dello stesso in conformità all'art. 18 anche se nel frattempo l'assicurazione abbia cessato i suoi effetti.

### Art. 18 - Durata dell'assicurazione per ogni viaggio

Per ogni viaggio, la garanzia decorre dal momento in cui la merce è caricata a bordo del veicolo, continua durante l'ordinario corso del viaggio previsto dal documento di trasporto e termina nel momento in cui la merce è scaricata dal veicolo.

Sono inoltre comprese le operazioni di carico, scarico o trasbordo secondo quanto previsto alla lettera f) dell'art. 19.

Per “carico” si intende l'operazione di sollevamento della merce da terra in prossimità del veicolo designato per deponerla sullo stesso, per “scarico” l'operazione inversa e per “trasbordo” il trasferimento diretto delle merci tra due veicoli.

La garanzia rimane operante durante eventuali soste delle merci – **sempre a bordo del veicolo** – verificatesi durante e dopo il corso del viaggio a condizione che le suddette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.

### Art. 19 - Rischi assicurati

Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio a causa di:

- a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
- b) ribaltamento del veicolo, caduta dello stesso in acqua o precipizi ed in genere uscite dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
- c) collisione del veicolo con altri veicoli, urto dello stesso contro corpi fissi e/o mobili purché tali eventi lascino tracce constatabili sul veicolo stesso;
- d) alluvione, inondazione, mareggiata, tempesta di neve, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale;



- e) bagnamento provocato da precipitazioni atmosferiche, purché le merci siano trasportate in container ovvero con autocarri furgonati o centinati e sempreché quest'ultimi, i veicoli centinati, siano protetti con apposite coperture impermeabili in buono stato di conservazione e regolarmente assicurate alle sponde degli autoveicoli stessi;
- f) caduta o urto durante il carico, lo scarico o il trasbordo a condizione che tali operazioni siano effettuate dal Contraente e con idonee modalità.

## Art. 20 - Esclusioni

Sono esclusi i danni materiali e diretti causati da:

- a) furto e rapina;
- b) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- c) atti od omissioni commessi dolosamente dal personale dipendente del Contraente e/o dell'Assicurato;
- d) inidoneità del veicolo, del container e simile per il trasporto e la protezione della merce, quando il Contraente o l'Assicurato ne sia consapevole;
- e) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- f) cattivo stivaggio sia sul veicolo che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- g) vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- h) intolleranza alle variazioni di temperatura;
- i) ritardo anche se conseguente ad un evento assicurato;
- j) contrabbando, commercio, attività e traffici proibiti o clandestini;
- k) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- l) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo;
- m) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- n) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi sociopolitici;
- o) atti di terrorismo;
- p) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
- q) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o

nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici; armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

Ai fini delle lettere b) e d) che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

## Art. 21 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) darne immediato avviso alla Società, prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate; la Società ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni.
- b) non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico nonché alle tracce del sinistro prima dell'intervento del Commissario d'Avaria, Perito od Agente della Società. Tutti i riferimenti dei Commissari di Avaria o Periti sono reperibili sul sito Internet della Compagnia [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) nella apposita sezione dedicata al ramo Trasporti;
- c) chiedere senza indugio, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'atto della riconsegna della merce a destino, l'immediato intervento del Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società più vicino al luogo in cui si è verificato l'evento o il danno è stato scoperto per far constatare la natura, la causa e l'entità del danno. La constatazione del danno deve, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile;
- d) in caso di danni non riconoscibili all'atto della riconsegna, gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere effettuati non appena scoperto il danno, e comunque entro i termini di reclamo previsti dal contratto di trasporto;
- e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- f) compiere, a richiesta della Società che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente articolo, fossero ritenuti necessari od opportuni;
- g) astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto della Società;
- h) fornire alla Società ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini del presente articolo.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

## Art. 22 - Determinazione del danno

Il danno è costituito dalla differenza fra il valore della merce in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione e quello della merce nella condizione in cui trovasi a seguito del sinistro.

Quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle merci con il consenso della Società, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.

Tuttavia, in caso di danno o di perdita di una parte qualunque di merci riparabili, la Società risponde solo del valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non sia stata valutata separatamente e indennizza soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

## Art. 23 - Richiesta dell'indennizzo

L'Assicurato deve provare l'entità del danno e che questo rientri nella copertura assicurativa, dimostrare la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo e consegnare i documenti che consentano alla Società di rivalersi verso i terzi responsabili.

A tal fine il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) indicare la data, il luogo e le circostanze del sinistro, consegnare la perizia o il certificato di avaria eventualmente rilasciato loro dal Perito o Commissario di Avaria ai sensi della lettera c) dell'art. 21 e consegnare, ai sensi dell'art. 2.1 e 2.2 rientranti nelle clausole Furto e Rapina, le copie di eventuali denunce del sinistro alle Autorità o dei verbali di intervento delle stesse se riguardanti il danno;
- b) consegnare i documenti di trasporto;
- c) consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di rivalsa;
- d) consegnare le chiavi e i documenti relativi all'apparecchio antifurto, di cui all'art. 1.1 punto II rientranti nelle clausole Furto e Rapina;
- e) esibire la fattura e gli altri documenti in originale necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle merci e comprovanti la legittimazione all'indennizzo;
- f) dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla stessa merce;
- g) nel caso di trasporti con autocarri frigoriferi, esibire inoltre
  - le fatture delle officine specializzate indicanti in dettaglio gli interventi eseguiti e le parti sostituite in occasione dei due ultimi controlli sugli impianti frigoriferi;
  - la fattura relativa agli interventi di riparazione effettuati successivamente al guasto o rottura accidentale;
  - il certificato sanitario/fitopatologico della merce all'origine (ove previsto).

## Art. 24 - Limite dell'indennizzo

La somma assicurata indicata in frontespizio costituisce il limite dell'indennizzo dovuto dalla Società oltre ai compensi dei Periti o Commissari di Avaria incaricati in conformità alla lettera c) dell'art. 21.

**Qualora la somma assicurata risulti inferiore al valore assicurabile delle merci caricate sul veicolo, il danno sarà risarcito soltanto nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile complessivo, come indicato nel secondo paragrafo dell'art. 16.**

Le spese non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire un danno a carico della Società sono da questa rimborsate, **salvo che non siano ammissibili in avaria generale**, nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile a patto che il loro ammontare, unitamente a quello del danno, non superi la somma assicurata.

## Art. 25 - Pagamento dell'indennizzo

L'entità del danno indennizzabile è calcolata in base agli artt. 15 e 22 ed entro i limiti dell'art. 24. **Da tale importo sono dedotti, nell'ordine, gli scoperti e le franchigie convenuti.** L'indennizzo così risultante è pagato, contro rilascio di quietanza, entro 30 giorni da quello in cui il Contraente e/o l'Assicurato hanno ottemperato a tutto quanto previsto all'art. 23.

## Art. 26 - Titolarità dell'indennizzo

L'indennizzo dovuto in base alla presente polizza sarà pagato al Contraente stesso, in caso di trasporto per conto proprio, **a condizione che il proprietario delle merci ne dia esplicito consenso scritto e dichiari di non beneficiare di altre assicurazioni per lo stesso danno.**

## Condizioni operanti per le traversate marittime che gli autocarri compiono su navi traghetto

### **Art. 27 - Rischi assicurati durante le traversate marittime**

Durante le traversate marittime su navi traghetto o RO/RO, previste dall'art. 13 sono a carico della Società i danni materiali e diretti causati da:

- a) incaglio, strisciamento sul fondo, arenamento, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, affondamento, capovolgimento, sommersione occorsi alla nave;
- b) getto, asporto del mare, sbandamento del veicolo all'interno della nave o caduta in mare dello stesso;
- c) avaria comune e spese di salvataggio in conformità all'art. 28.

**Restano ferme le esclusioni dell'art. 20.**

### **Art. 28 – Avaria comune e spese di salvataggio**

I danni e le spese prodotti da un atto di avaria comune sono indennizzati come se costituiscono un'avarìa particolare, ma la Società si surroga all'Assicurato nei diritti a quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.

La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato dal contributo di avaria comune **(per la parte non indennizzata in base al comma che precede) e da quanto dovuto al soccorritore quando tali impegni non derivino da atti compiuti per evitare o diminuire un danno dipendente da rischi esclusi dalla presente assicurazione.**

La Società riconosce i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatte in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino.

**Qualora venga richiesta una garanzia per il pagamento del contributo di avaria comune e/o del compenso di salvataggio, l'impegno della Società è limitato al rilascio di una propria lettera di garanzia ovvero al rimborso del deposito provvisorio o delle spese per la garanzia bancaria pagati dall'Assicurato.**

**L'Assicurato, per ottenere il rimborso del deposito provvisorio, deve consegnare alla Società l'originale della relativa ricevuta, regolarmente girata.**

Se il contributo di avaria comune e il compenso di salvataggio sono fissati in valuta diversa da quella della polizza, il rimborso è effettuato, a scelta della Società, o nella stessa valuta o nella valuta di polizza al cambio della data di chiusura del regolamento o di definitiva fissazione del contributo.

**Qualora la somma assicurata, ridotta dell'ammontare dell'avarìa particolare a carico della Società, risulti inferiore al valore contributivo in avaria comune o al valore preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, l'indennizzo viene ridotto in proporzione.**

Il contributo di avaria comune ed il compenso di salvataggio sono a carico della Società solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da indennizzare, non supera la somma assicurata.

## Art. 29 – Spese di inoltro a destino in seguito a sinistro marittimo o per acque interne

La Società rimborsa le spese supplementari ragionevolmente sostenute per lo scarico, il deposito e l'inoltro a destino delle merci assicurate nel caso in cui, a seguito di un sinistro rientrante nella presente assicurazione, la traversata marittima o per acque interne abbia termine in un luogo diverso da quello previsto. Tali spese sono a carico della Società **solo per quella parte che – unita all'ammontare del danno da indennizzare, al contributo di avaria comune ed alle spese di salvataggio - non supera la somma assicurata.**

La disposizione di cui al precedente paragrafo non si applica in caso di rischi rientranti nelle clausole "Rischi guerra" o "Rischi scioperi" o eventuali analoghe clausole straniere contenute in polizza.





Il presente Fascicolo Informativo è stato aggiornato in data 25/05/2018



**Vittoria**  
**Assicurazioni**

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB0810303-EDZ-0618 | MERCI - CONTO PROPRIO